



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CIVITAVECCHIA

Calata Laurenti n. 16 - 00153 Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/1943420-19; E-mail: so.cpcivitavecchia@mit.gov.it; PEC: cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
1 Ambito di applicazione	5
2 Stagione balneare e orario di balneazione	6
3 Pubblicità dell'ordinanza	6
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE E DELL'ATTIVITÀ DI PESCA	7
4 Zone di mare riservate alla balneazione	7
5 Zone di mare vietate alla balneazione	7
6 Esercizio dell'attività di pesca	7
CAPO III - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	8
7 Obblighi prima dell'apertura ai fini della balneazione	8
8 Spiagge libere	9
9 Servizio di assistenza e salvataggio e obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare	9
10 Servizio di salvataggio collettivo	13
11 Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere	13
CAPO IV - NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE	14
12 Corridoi di lancio	14
13 Norme di circolazione in assenza di corridoi	15
14 Uso degli specchi acquei all'interno dei 250 metri per attività ricreative	15
CAPO V - NAVIGAZIONE CON UNITÀ DA DIPORTO E DISCIPLINA DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE	17
15 Divieti	17
16 Norme di richiamo	17
17 Disciplina di attività ludico-sportive	19
18 Prescrizioni particolari	25
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	26
19 Disposizioni finali	26



Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5, 104 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e ss.mm. e ii.;
- VISTA: la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA: la Circolare n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO: l’art. 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172 - “Ordinanze di polizia marittima”;
- VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO: il dispaccio, n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO: il dispaccio, n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - “Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”;
- VISTO: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTI: la Legge 25 marzo 1985, n. 106 - “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 - “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106” e, in particolare, l’art. 2 del medesimo D.P.R., nonché il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” Edizione n. 4 del 13 maggio 2021 relativo al divieto di sorvolo delle spiagge per i voli VFR;
- VISTO: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTO: il dispaccio, n. 40802 in data 13.05.2013, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, inerente all’opportunità di introdurre l’obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l’attività subacquea o - in subordine - di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”;
- VISTO: il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche ricreative”;



- VISTO: il dispaccio n. 103966 in data 29 agosto 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - "Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare";
- VISTE: le Circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 37/2017, in data 27 marzo 2017, recante "Disciplina delle attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nelle acque del Circondario Marittimo di Civitavecchia";
- VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58/2017 in data 28.04.2017;
- VISTO: il dispaccio n. 48585 in data 13.04.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - "Protocollo d'intesa fra l'ANCI e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto";
- VISTO: il dispaccio n. 26421, in data 26 febbraio 2019, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - "Criticità bombole ossigeno medicale nelle ordinanze balneari";
- VISTO: il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne", come modificato dal Decreto 6 aprile 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTA: la Legge (Regione Lazio) 24 maggio 2022, n. 8 - "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche;
- VISTO: il D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15.07.1974, recante norme sulla disciplina dello sci nautico;
- VISTO: il Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116";
- VISTI: gli esiti dell'incontro tenutosi, lo scorso 22 aprile, presso la Regione Lazio, con i Sindaci e i rappresentanti dei 24 Comuni costieri e i vertici delle Capitanerie di porto laziali;
- VISTI: gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi, lo scorso 7 maggio, presso questa Capitaneria di porto con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo, per approfondire e analizzare la tematica della sicurezza balneare, con l'analisi delle criticità rilevate nella scorsa estate;



RAVVISATA la necessità di aggiornare, per i profili che ricadono nelle competenze dell'Autorità Marittima, la disciplina delle attività balneari e della navigazione nella fascia di mare più prossima alla costa, regolando anche l'uso concomitante della fascia costiera per le attività sportive e la pesca ricreativa, per quanto incidenti sulla sicurezza della navigazione e delle attività balneari ed in quanto connesse al legittimo uso del demanio marittimo, lungo il tratto di costa di giurisdizione, ricadente nei territori dei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i Comuni di Montalto di Castro e Ladispoli.
2. La presente Ordinanza si applica a **chiunque gestisca**, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel Circondario marittimo di Civitavecchia deve informare immediatamente la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Civitavecchia (attiva 24 ore su 24) al recapito telefonico gratuito 1530 (NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG) preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.



Art. 2

Stagione balneare e orario di balneazione

1. I Comuni costieri indicano le date di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari, nonché l'orario di balneazione durante la stagione balneare, quest'ultima stabilita con apposito provvedimento dalla Regione Lazio.
2. Durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari e negli orari di balneazione, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.
3. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.

Art. 3

Pubblicità dell'ordinanza

1. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art. 1, comma 2, e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.



CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE E DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

Art. 4

Zone di mare riservate alla balneazione

1. La zona di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Civitavecchia, fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia, durante gli orari di balneazione, è riservata, di norma, alla balneazione.
2. Il nuotatore/bagnante, che si trovi al di fuori delle acque di cui al comma precedente, dovrà munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile.

Art. 5

Zone di mare vietate alla balneazione

È vietata la balneazione:

- a) all'interno dei porti;
- b) nel raggio di 200 metri dall'imboccatura dei porti;
- c) fuori dai porti nelle zone di mare in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità per un raggio di 200 metri;
- d) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) a distanza inferiore a 100 metri dalla foce dei fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati o nelle zone di mare destinate ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- g) nel cono di ingresso/uscita delle navi del porto di Civitavecchia e nell'area di precauzione;
- h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- i) nelle zone destinate alla mitilicoltura ed acquacoltura e sino ad una distanza di 100 metri dalle stesse.

Art. 6

Esercizio dell'attività di pesca

1. L'esercizio dell'attività di pesca di qualsiasi tipo, effettuata con qualunque attrezzo è **VIETATA** nella fascia di mare di 250 metri dalle spiagge, durante l'orario di balneazione, e comunque, al di fuori di tale orario, in presenza di bagnanti.
2. La pesca subacquea è **VIETATA** nelle acque antistanti le spiagge frequentate da bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia.
3. È, altresì, **VIETATO** attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla costa con arma subacquea carica.



CAPO III

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 7

Obblighi prima dell'apertura ai fini della balneazione

1. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti balneari, elioterapici o spiagge libere attrezzate) anche se ricadenti in zone di mare dichiarate non balneabili dalle competenti autorità, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al Capo I, deve predisporre idoneo servizio di assistenza e salvataggio.
2. A tal fine i predetti soggetti devono:
 - a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa, in maniera tale da formare, per quanto possibile, una linea unica continua parallela alla costa fra le varie strutture destinate alla balneazione che si susseguono sul litorale. Tali gavitelli devono, inoltre, essere segnalati mediante il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli, delle caratteristiche descritte successivamente, riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO”**;
 - b) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - c) impiegare cartellonistica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco) ed un'ulteriore lingua eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone;
 - d) effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
 - e) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono segnalare il *c.d. limite acque sicure* per i bagnanti non esperti nel nuoto. Tale limite (batimetrica di metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate al fondo. In assenza di tale segnalazione, i concessionari devono posizionare a terra, adeguata segnaletica con le caratteristiche descritte al precedente comma 2, lettera c), ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**.



Art. 8 **Spiagge libere**

1. È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 7 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
2. Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione del comma 2, lettera a) dello stesso art.7, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO”**.
3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in un format simile a quello concordato con A.N.C.I. Lazio, di cui all'art. 11, comma 1 della presente Ordinanza (Mancanza del servizio di salvamento).
4. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
5. Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui ai precedenti commi.

Art. 9 **Servizio di assistenza e salvataggio e obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare**

1. I Comuni costieri, durante la stagione balneare, devono predisporre un idoneo servizio di salvataggio sulle spiagge libere frequentate da bagnanti, mentre sulle aree in concessione devono provvedervi i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2; in entrambi i casi anche mediante l'elaborazione di *“pianificazioni locali”*, di cui al successivo art.10, da concordare con la Capitaneria di porto.
2. In mancanza della predetta pianificazione il servizio deve essere reso attenendosi alle disposizioni del presente provvedimento; il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare.
3. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:
 - a) garantire il servizio di salvataggio ai bagnanti, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri, con la presenza di almeno una persona abilitata al salvamento e provvista di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di *“Assistente Bagnanti”* rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla *“M.I.P.”*;
 - brevetto di *“Bagnino di Salvataggio”* rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di *“Assistente Bagnanti”* rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);



- b) assicurarsi che gli assistenti bagnanti, sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse, durante l'orario di balneazione:
- indossino una maglietta **ROSSA** con scritta ben visibile che ne identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
 - siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - vigilino sul rispetto della presente ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia o sulla torretta di avvistamento, ove esistente;
- c) istituire, ogni **100 metri** di fronte mare o frazione di 100 metri, una postazione di salvataggio, in posizione tale da consentire all'assistente bagnanti la più ampia visuale possibile, dotata di:
- un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un salvagente tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
 - un cavo di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 200 metri munito, all'estremità, di cintura o bretelle, montato su un rullo saldamente fissato al terreno;
 - un mezzo marinaio o gaffa da impiegare quale dotazione ausiliaria dell'unità destinata al servizio di salvataggio;
 - un ombrellone di colore rosso, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere di colore bianco;
- d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - **ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri**, con scafo dipinto in rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché l'indicazione della località sede della struttura balneare ed il nome della stessa;

tale unità non deve essere destinata ad altri usi e deve essere dotata di:

- n. 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di sagola galleggiante della lunghezza di almeno 30 metri;
- un mezzo marinaio o gaffa;
- scalmi dotati di sistema di ritenuta dei remi;
- ancorotto munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri

l'unità deve essere condotta da un assistente bagnanti munito di brevetto e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia, pronta per l'impiego in caso di necessità;



- e) posizionare in prossimità della battigia, in un punto ben visibile, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recante il nome dello stabilimento balneare di appartenenza;
- f) dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che, all'occorrenza, deve essere adibito a postazione di primo soccorso:
- n. 2 bombole individuali di ossigeno medicale, da un litro cadauna;
 - n. 2 maschere per ossigenoterapia, una della misura per adulti ed una di tipo pediatrico;
 - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o simili;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- g) esercitare un'efficace e continua attività di sorveglianza al fine di prevenire incidenti;
- h) nel caso in cui uno stabilimento balneare sia dotato di piscina, deve essere assicurato un adeguato servizio di assistenza bagnanti anche per tale struttura, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;
- i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuamente il loro servizio per l'intero orario della balneazione e provvedere alla loro sostituzione con altro soggetto abilitato in caso di necessità o per consentirne la turnazione;
- j) segnalare tempestivamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare la balneazione; deve issare la bandiera rossa anche in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza; al venir meno delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;
- k) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla e a chiudere gli ombrelloni; al calare del vento, la bandiera deve essere ammainata;
- l) compilare ed inviare senza ritardo alla Capitaneria di porto di Civitavecchia la scheda di rilevazione degli incidenti (allegata al presente provvedimento), qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnanti, al seguente indirizzo e-mail so.cpcivitavecchia@mit.gov.it;
- m) auspicabilmente dotarsi - in linea con gli indirizzi di cui al Decreto 16 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116" - di defibrillatore automatico all'interno dell'area in concessione, opportunamente indicato con apposita segnaletica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità;



- n) auspicabilmente dotarsi di una torretta di salvamento amovibile da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, presenza di un gran numero di bagnanti, distanza della persona da soccorrere, ecc.);
- o) auspicabilmente dotarsi di un apparato radio VHF di tipo marino, al fine di garantire un contatto diretto con il personale della Capitaneria di porto eventualmente intervenuto in caso di attività di soccorso in mare.
4. È facoltà del concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente comma 3, lett. d), una moto d'acqua (*acquascooter*) alle seguenti condizioni:
- presentazione all'Autorità Marittima di una formale istanza di utilizzo del mezzo da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:
 - i nominativi e i titoli - *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* - del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter;
 - istituzione di un corridoio di lancio;
 - destinazione del mezzo in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.
- Per tale attività l'acquascooter deve:
- essere equipaggiato con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto, entrambi obbligatoriamente devono indossare un casco omologato per sport acquatici;
 - essere dotato di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
 - riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
 - essere posizionato, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità.
5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
6. È, altresì, consentito l'utilizzo, in aggiunta al natante di cui al comma 3, lett. d), di attrezzature a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.



7. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

Art. 10

Servizio di salvataggio collettivo

1. I Comuni costieri ed i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, della presente ordinanza hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda:
 - a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;
 - b) la turnistica ed il numero degli addetti al salvamento;
 - c) i locali da adibire all'occorrenza a postazioni di primo soccorso;
 - d) il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento così organizzato.
2. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendano organizzare il servizio di salvataggio c.d. collettivo per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "*piano collettivo di salvataggio*", contenente le generalità del legale rappresentante, i tratti di spiaggia libera frequentati da bagnanti, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio.
3. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
4. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Art. 11

Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere

1. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti artt. 9 e 10, i Comuni costieri devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli - in materiale resistente alle intemperie - riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; la stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio e in allegato alla presente ordinanza.
2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.



CAPO IV

NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

Art. 12

Corridoi di lancio

1. Per consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere frequentate da bagnanti, i concessionari e/o i titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio di unità da diporto, o di immersioni guidate con supporto di unità da diporto, nonché i rimessaggi nautici ed i Comuni costieri devono installare i cc.dd. "*corridoi di lancio*", da lasciare al pubblico uso, aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza compresa tra 15 e 20 metri;
 - delimitazione costituita da sagola, munita di galleggianti e gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla costa sino ad una distanza di 250 metri;
 - i gavitelli esterni di delimitazione devono essere altresì segnalati mediante posizionamento di bandiere bianche;
 - all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, (predisposto secondo le modalità di cui al precedente art. 8, punto 3), riportante la dicitura "**CORRIDOIO DI LANCIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
2. L'atterraggio e la partenza di unità adibite al trasporto passeggeri negli specchi acquei antistanti le spiagge libere è consentito esclusivamente a mezzo di "corridoi di lancio" fissi, aventi le medesime caratteristiche sopra descritte, da installarsi in modo permanente a cura degli esercenti la relativa attività di trasporto e da lasciarsi, comunque, alla libera fruizione. A tale scopo, possono essere impiegati anche i corridoi di lancio eventualmente posizionati dai Comuni costieri, così come, negli specchi acquei antistanti le aree in concessione, possono essere utilizzati i corridoi di lancio già ivi allocati dal concessionario e previo assenso dei concessionari stessi.
3. La navigazione all'interno dei corridoi deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti. Tale velocità deve essere mantenuta, sia in ingresso che in uscita, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri dalla costa.
4. È vietato ormeggiarsi all'interno dei corridoi di lancio.
5. Più imprese esercenti sullo stesso tratto di arenile possono fruire di un unico corridoio.



6. La domanda di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio/atterraggio, deve essere presentata al Comune competente per territorio con modalità e tempi previsti da ciascuna civica amministrazione. Il Comune esaminerà tale istanza nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività nautica diportistica compatibile con i principi di salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza delle attività balneari.

Art. 13

Norme di circolazione in assenza di corridoi

1. È vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e scooter acquatici, circolare, sostare e/o ancorarsi negli specchi acquei fino ai 250 metri dalla costa.
2. Ai sottoelencati tipi di natanti è tuttavia consentito circolare entro i 200 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbo o rischio di incidente per i bagnanti nonché collisioni:
 - *natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, stand up paddle (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.*
3. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuano campionamenti delle acque ai fini della balneazione, o per scopi scientifici (debitamente autorizzate) eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento, tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nella navigazione in prossimità o all'interno delle zone di mare riservate alla balneazione. Tali mezzi devono, comunque, mantenersi ad una distanza minima di 10 metri dai bagnanti.

Art. 14

Uso degli specchi acquei all'interno dei 250 metri per attività ricreative

1. Le attività ricreative tipo surf da onda, windsurf, kitesurf o simili, possono essere esercitate, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, negli specchi acquei prospicienti le aree affidate in concessione per le attività specifiche ovvero in specchi acquei appositamente destinati prospicienti spiagge libere.
2. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale, gli interessati devono rivolgere apposita istanza, corredata da copia del provvedimento comunale, alla Capitaneria di porto di Civitavecchia, ai fini dell'emissione di una specifica autorizzazione e dell'eventuale ordinanza.
3. La predetta istanza deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.



4. I soggetti autorizzati devono avere cura di adeguatamente segnalare e separare, sia a terra che a mare, gli spazi riservati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalle aree destinate ai bagnanti.



CAPO V

NAVIGAZIONE CON UNITÀ DA DIPORTO E DISCIPLINA DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE

Art. 15 Divieti

1. È vietato alle unità da diporto di qualsiasi tipologia navigare entro 250 metri dalla costa, ad eccezione dell'utilizzo dei corridoi di lancio e dei natanti di cui al precedente art. 13, comma 2.
Fino al termine della stagione balneare è altresì vietato navigare con velocità superiore a 10 (dieci) nodi, e comunque in assetto planante, nella zona di mare compresa tra 250 e 1000 metri dalla costa.
2. È vietato alle unità da diporto di qualsiasi tipologia navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dal segnale galleggiante di sub in immersione.

Art. 16 Norme di richiamo

- Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e sul manuale fornito dal costruttore. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
 - Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n° 146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a 3,50 metri;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da 3,51 a 4,50 metri;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da 4,51 a 6,00 metri;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da 6,01 a 7,50 metri;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da 7,51 a 8,50 metri;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da 8,51 metri in poi.
1. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
 2. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate solo le persone che trovano posto a sedere sui sedili e comunque sino ad un massimo di n. 4 persone.
 3. Il conduttore di un'unità da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare la sussistenza di tutte le condizioni generali di sicurezza e, tra queste:
 - che le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;



- che i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
- che la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- che i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
- che siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o sulla dichiarazione di potenza;
- l'assenza di acqua in sentina;
- le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di porto di Civitavecchia al numero telefonico 0766/1943420-19 o via radio VHF/FM canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

4. Per condurre natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

- Anni 14 per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati e a remi se questi ultimi navigano a oltre un miglio dalla costa, pattini, sandolini, pedalò e similari;
- Anni 16 per natanti a motore di potenza inferiore a 30 Kw o 40,8 CV e a vela con motore ausiliario;
- Anni 18 per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica (tra cui, anche l'acquascooter e similari).



Art.17

Disciplina di attività ludico-sportive

1. USO DELLE UNITÀ DA DIPORTO DENOMINATE ACQUASCOOTER/MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Sosta e deposito

Sulla battigia e sugli arenili in genere ricadenti sul litorale di giurisdizione, è vietato:

- depositare acquascooter e mezzi simili (compresi i jet ski), durante la stagione balneare, sia in ore diurne che notturne, al di fuori delle apposite aree a ciò destinate;
- tenere depositi di carburante di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, nonché effettuare rifornimento dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

Navigazione

Gli acquascooter ed i mezzi simili possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteomarine assicurate e ad una distanza non superiore ad un miglio dalla costa.

Il conduttore dell'acquascooter deve essere in possesso di patente nautica in corso di validità.

Per tali mezzi è vietato navigare:

- nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante;
- nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso a porti e canali;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- in tutte le altre zone individuate con apposita ordinanza.

Partenza ed atterraggio

Per la partenza e l'atterraggio degli acquascooter e mezzi simili, devono essere utilizzati i corridoi di lancio di cui al precedente articolo 12. Le unità devono attraversare i corridoi alla minima velocità, che in ogni caso non potrà essere superiore a tre nodi e deve comunque essere tale da non costituire pericolo per i bagnanti.



Dotazioni di sicurezza

I conduttori di acquascooter e mezzi simili, nonché le persone trasportate devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio o altro mezzo individuale di salvataggio e casco protettivo omologato per sport acquatici.

Gli acquascooter e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

Noleggio

Il noleggio degli acquascooter e mezzi simili è consentito ai titolari di apposita autorizzazione.

Inoltre:

- Il titolare dell'attività di noleggio o altra persona preposta in possesso di idoneo brevetto di assistente bagnanti deve sostare presso la zona adibita a deposito dei mezzi.
- Può essere effettuato unicamente durante l'orario di balneazione
- Il numero/nome del noleggiatore deve essere indicato sullo scafo delle unità in rosso o altro colore appariscente ed in un punto ben visibile.
- Il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti su limiti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, facendo sottoscrivere al noleggiante opportuna attestazione completa delle proprie generalità, da annotare su apposito registro.
- Ogni punto noleggio deve essere dotato di idoneo natante a motore per fronteggiare eventuali emergenze, munito oltre che delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa anche di un idoneo cavo di rimorchio, nonché di una cassetta contenente i medicinali di cui alla normativa vigente.
- Presso l'area di sosta/deposito deve essere sempre disponibile una quantità di prodotto assorbente di tipo approvato per interventi urgenti in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi.
- i mezzi devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 250 metri.

2. ESERCIZIO ATTIVITÀ DI KITE-SURF

L'attività di "KITE-SURF" può essere esercitata solo in ore diurne ed esclusivamente in aree espressamente autorizzate, dedicate ed attrezzate.

È vietato esercitare tale attività:

- all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di Civitavecchia;



- all'interno dei porti, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e sosta delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- nella zona di mare interdetta alla navigazione, anche se in via temporanea, in virtù di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

È fatto obbligo ai Comuni costieri, a tutela della pubblica incolumità, di delimitare idoneamente l'area a terra, nonché provvedere a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITE-SURF - DIVIETO DI TRANSITO”

L'attività di “KITE-SURF” è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'uso del kite-surf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni di età;
- durante l'esercizio dell'attività di kite-surf è obbligatorio indossare un'idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o mute galleggiante);
- è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela, ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- è fatto obbligo di collegare le cime (cc.dd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegare quando si atterra;
- è vietato lasciare il kite-surf incustodito, senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Corridoi di lancio per kite-surf

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kite-surf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere autorizzato dall'Autorità marittima, previa acquisizione da parte del richiedente - gestore di strutture destinate alla balneazione - del provvedimento di riserva dello spazio a terra e/o occupazione di specchi acquei, rilasciati dal Comune territorialmente competente che, devono, comunque, avere dimensioni sufficienti ad evitare interferenze con le aree limitrofe e destinate a differenti usi.

I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima 30 metri fronte mare ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 60 metri alla distanza di 100 metri dalla costa;
- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 250 metri dalla spiaggia, con due linee di boa di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 metri deve essere di colore arancione, avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione ed il numero della stessa;



- ogni gavitello deve riportare la dicitura “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”; la suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio; il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio; è, altresì, responsabile del posizionamento sulle spiagge di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE - AREA RISERVATA ALL’ATTIVITÀ DI KITE-SURF”;
- la cartellonistica di cui al precedente comma deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie; nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kite-surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro;
- l’uso del corridoio è libero e gratuito;
- all’interno del corridoio è vietata la balneazione.

Assicurazione responsabilità civile

È auspicabile che chiunque pratichi l’attività di kite-surf sia munito di assicurazione per RC in forma individuale e/o collettiva.

3. ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO E ATTIVITÀ SIMILARI (banana boat, traino piccoli gommoni, ecc.)

Conduzione

Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo della stessa.

Il conduttore deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto.

Il mezzo nautico utilizzato deve essere munito, oltre che di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di diporto, anche di:

- una gaffa;
- un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri;
- una cassetta di pronto soccorso;
- un dispositivo per l’inversione di marcia e messa in “folle” del motore;
- un sistema di aggancio e rimorchio;
- un ampio specchio retrovisore di tipo convesso

Regole per la navigazione

- La navigazione è consentita in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e ad una distanza dalla costa compresa tra 500 metri e 1 miglio.



- È vietata a meno di 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi ed ostacoli per la navigazione.
- È vietata in prossimità della foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere ed in aree e specchi acquei vietati alla balneazione.
- Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla normativa vigente.
- La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere inferiore a 12 metri, durante le fasi di esercizio.
- È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nelle attività in considerazione e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da rischiare di investire, in caso di caduta, gli sciatori.
- La partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire solo nelle acque libere da bagnanti o unità navali e comunque oltre i 500 metri dalla costa.
- L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere altre attività contemporaneamente.
- Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, sono ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Tale disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche al "paracadutismo ascensionale" ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat".

4. **ACQUA SCOOTER SUBACQUEI**

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica, ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente, le seguenti caratteristiche:

- Velocità da 3 a 5 Km/h;
- Profondità massima di esercizio fino a 30 metri;
- Autonomia 2 ore.

Prescrizioni

- La navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;
- Il conduttore deve aver compiuto 16 anni di età e deve essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri.



Limiti di navigazione

È vietato utilizzare gli acquascooter subacquei:

- a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
- b) a distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico- sanitari;
- d) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- e) a distanza inferiore a 200 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- f) a distanza inferiore a 500 metri dalle unità all'ancora;
- g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, anche solo in via temporanea, in virtù di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

5. TAVOLE A VELA/WINDSURF

Prescrizioni e divieti

- a) Le tavole a vela (windsurf) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 300 metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla costa.
- b) L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate da bagnanti devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio.
- c) Nella fascia di mare riservata alla balneazione, in assenza dei corridoi, le tavole a vela e simili hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
- d) Alle suddette unità è fatto divieto di navigare nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
- e) È altresì vietato navigare:
 - in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
 - nelle zone di mare interdette alla navigazione, anche solo in via temporanea, in virtù di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è:

- a) 14 anni, se la superficie velica è superiore a 4 metri quadri;
- b) 8 anni, nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione dell'attività di istruzione, svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti.



Art. 18 **Prescrizioni particolari**

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Civitavecchia è vietato:

- a) Decollare e atterrare, durante la stagione balneare estiva, sulle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo;
- b) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio dei mezzi di soccorso o di polizia e di quelli destinati alla lotta antincendio.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disposizioni finali

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
2. Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 sempre del Codice della Navigazione, nonché dal Decreto legislativo n. 171/2005 ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n. 58/2017 in data 28 aprile 2017 citata in premessa.
4. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
5. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché a quelli dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia.

Civitavecchia, 29 maggio 2024

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.





***In calce alla presente Ordinanza si forniscono una serie di
AVVERTENZE e CONSIGLI per l'utenza***

...Ai bagnanti

- *Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente.*
- *Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione.*
- *Non tuffarti da scogliere, moli o frangiflutti.*
- *Non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale.*
- *Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche.*
- *Se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione).*
- *Quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino.*
- *Non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla.*
- *Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.*



TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE


NUMERO DI EMERGENZA IN MARE	1530 CHIAMATA GRATUITA
CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA	0766/1943420
UFFICIO LOCALE MARITTIMO LADISPOLI	0766/1943530
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SANTA MARINELLA	0766/1943535-536
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI MONTALTO DI CASTRO	0766/1943531-539
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115/112*
ARES 118	118/112*
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SAN PAOLO	0766/5911
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TARQUINIA	0761/3391
CAMERE IPERBARICHE - POLICLINICO UMBERTO I (ROMA)	06/49970424 (dalle 07.00 alle 16.30) 06/49978024 (dalle 16.30 alle 07.00)

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA CIVITAVECCHIA RADIO	CANALE 16
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA	CANALE 16
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LADISPOLI	CANALE 16 (dalle 08.00 alle 14.00)
TORRE DI CONTROLLO - PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO	CANALE 09

* PER LE UTENZE TELEFONICHE IN AMBITO REGIONALE È ATTIVO IL **NUMERO UNICO DI EMERGENZA - NUE 112**

IL LITORALE DI GIURISDIZIONE



LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Civitavecchia

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(Inviare via email all'indirizzo so.cpcivitavecchia@mit.gov.it)

STRUTTURA BALNEARE:	
SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITÀ:	
COMUNE:	
DATA:	
ORA IN CUI SI È VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - Distanza battigia metri _____
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune _____ Stato se straniero _____	INIZIALI COGNOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO - ETÀ M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO _____) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ALTRO	DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORAGGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare _____)
ANNOTAZIONI	_____ _____ _____
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2024 ai sensi della vigente ordinanza di sicurezza balneare.

Sala Operativa Guardia Costiera Civitavecchia: tel. 0766/1943420-19; e-mail: so.cpcivitavecchia@mit.gov.it



 **ATTENZIONE!**

LOGO
COMUNE

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

 **WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE

 **ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE

 **ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE

 **¡ATENCIÓN!**

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE

 **ATENȚIE!**

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE

 **انتبه!**

الاستحمام يست أمنة لعدم وجود خدمة الإنقاذ

